



COMUNE DI TRIBIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
POLIZIA LOCALE



PIAZZA GIOVANNI PAOLO II° - TEL. 02 906290204 FAX 02 906290205
e-mail: polizialocale@comune.tribiano.mi.it - e-mail certificata: postacertificata@pec.comune.tribiano.mi.it

Ordinanza nr.04/ del 05/04/2018

Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente in materia di tutela della sicurezza urbana e decoro del centro abitato.

IL SINDACO

Premesso

che nell'intero territorio Comunale è sensibilmente aumentato rispetto al passato al verificarsi di comportamenti non rispettosi delle regole sul decoro, la decenza e la moralità, tali da essere divenuti motivi di allarme e turbativa per la collettività;

che l'inosservanza delle regole del vivere civile, del decoro e del rispetto degli spazi pubblici determinano disagio e criticità igienico sanitarie;

che risulta quindi indispensabile salvaguardare con ogni possibile azione il tranquillo svolgersi delle attività quotidiane da parte della cittadinanza, nonché di tutelare in via permanente il patrimonio storico, architettonico culturale ed ambientale della città, perseguendo decoro, ordine e sicurezza pubblica;

che la presenza di persone che si propongono quali c.d. "lavavetri" e/o di persone che esercitano l'accattonaggio in maniera molesta e petulante nelle strade cittadine ed in particolare in quelle del centro storico ed in prossimità dei monumenti, di incroci semaforici e sulle stesse carreggiate di transito veicolare, determina una crescente situazione di degrado urbano, causando gravi pericoli per la sicurezza ed incolumità dei cittadini ed intralciando la circolazione veicolare e pedonale;

che è in continuo aumento la presenza di persone che richiedono denaro, utilizzando lo strumento dell'accattonaggio spesso in forma molesta ed insistente;

che altresì risulta sensibilmente aumentato il fenomeno della prostituzione su strada, fenomeno che interessa anche le aree abitate e crea disagio alla popolazione residente a causa degli atteggiamenti contrari alla decoro urbano;

RITENUTO DI DOVER ADOTTARE MISURE INTESE A GARANTIRE

- La libera fruizione delle Città e dei suoi spazi da parte di tutti, cittadini, visitatori e turisti;
- La tutela dei monumenti e degli spazi del centro storico e dell'intero territorio Comunale, contro atti vandalici e contro atti contrari al decoro ed alla decenza, o che comunque possono creare problemi di natura igienico sanitarie e/o di ordine pubblico e sicurezza pubblica.

Visto

L'art.4 del Decreto Legge 20/02/2017/ n.14 recante "disposizione urgenti in materia di sicurezza della città" convertito in Legge in data 18/04/2017/ n.48, che dispone "ai fini del presente decreto, s'intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città...";

l'art.5' co.5 Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, nel testo modificato dall'art.8 co.1 del Decreto Legge 20/02/2017 n.14 recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città", convertito in Legge in data 18/04/2018 n.48, che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti "quale rappresentante della comunità locale";

gli artt. 9 e 10 del Decreto legge 20/02/2017 n.14 recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città”, convertito in Legge in data 18/04/2017 cd DASPO URBANO;

- L’art. 16 della Legge 24/11/1981 n.689;
- L’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;
- La sentenza della Corte Costituzionale n.115 del 007/04/2011.

Fatto salvo quanto disposto dalle norme del Codice Penale e da altre disposizioni di legge o Regolamenti vigenti nelle specifiche materie;

ORDINA

Che tutti gli spazi del territorio comunale devono essere fruiti con modalità tali da rispettare il decoro e il valore storico, culturale, architettonico, ambientale.

VIETA

DAL 15 APRILE 2018 SINO AL 31 GIUGNO 2018:

- Di bivaccare o disporre giacigli nelle strade, nelle piazze, nei parchi ed aree pubbliche, sulle soglie o sotto i portici di edifici pubblici e privati o di chiese, nelle aree o pertinenze di esercizi commerciali e supermercati, nonché in aree e/o costruzioni private di cui se ne abbia la disponibilità a qualsiasi titolo ponendo in essere comportamenti che determinano lo scadimento della qualità urbana, quali la consumazione di bevande alcoliche, l’espletamento di bisogni fisiologici;
- Di mendicare e porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio nell’ambito del territorio comunale;
- Su tutto il territorio comunale l’esercizio dell’attività di “lavavetri”;
- La detenzione e/o l’utilizzo di strumenti idonei all’imbrattamento di immobili e/o arredo urbano;
- Di svolgere attività di meretricio nonché, per l’utenza stradale, di intrattenersi con soggetti dediti a tale attività e che mettano in atto contemporaneamente o anche separatamente uno dei seguenti comportamenti:
 - Permanere a lungo sulle strade al fine della prostituzione;
 - Assumere atteggiamenti congruenti allo scopo di offrire prestazioni sessuali;
 - Indossare abiti idonei a manifestare l’intenzione di adescare al fine del meretricio o che offendono il pubblico pudore;
 - Il consentire, per l’utenza stradale, la salita a bordo di un veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati o con la semplice fermata al fine di contrattare la prestazione sessuale con il soggetto dedito alla prostituzione;

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore, l’inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta:

- Una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00, ai sensi dell’art.9 del Decreto Legge 20/02/2017 n.14 recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città”, convertito in Legge in data 18/04/2017 n.48 cd. DASPO URBANO, con l’applicazione del pagamento in misura ridotta di € 100,00, ai sensi dell’art.16 Legge 689/81, l’accertamento della condotta illecita comporterà, nei casi previsti, l’emissione dell’ordine di allontanamento ai sensi degli artt.9 e 10 del Decreto Legge 20/02/2017 n.14 recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città”, convertito in Legge in data 18/04/2017 n.48 cd DASPO URBANO da luogo di accertamento della violazione con la trasmissione del provvedimento al Questore per quanto di competenza;
- L’ordine di allontanamento è inoltre applicabile ove avvengono violazioni in materia di ubriachezza, disturbo della quiete pubblica, atti contrari alla pubblica decenza, commercio abusivo, attività di parcheggiatore o guardia macchine abusivo;
- In attesa della modifica del regolamento di Polizia Urbana atta a comprendere ulteriori territori ove poter applicare l’ordine di allontanamento e la relativa sanzione, si ritiene necessario per motivi contingibili ed urgenti l’ampliamento del territorio di applicazione dell’ordine di allontanamento dal luogo di accertamento della violazione e la relativa sanzione prevista da questa ordinanza secondo il sopra richiamato testo normativo, a tutte le aree verdi, parchi, giardini, zone pubblica usufruite da infanti e zone pubbliche con attività commerciali e pubblici esercizi;
- La sanzione accessoria della confisca amministrativa degli eventuali offerti che sono serviti per commettere la violazione della presente ordinanza, ai sensi dell’art.20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art.13 della citata legge.

AVVISA

Che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Milano ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 267/2000.

Il provvedimento in oggetto sarà reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Tribiano, viene trasmesso alla Prefettura di Milano, alla Questura di Milano, al Comando di Polizia Locale di Tribiano, alla locale stazione dei Carabinieri di Paullo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, al Comando della polizia della Città Metropolitana di Milano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

Tribiano, 05/04/2018

IL SINDACO

- Avv. Franco Lucente -